

Martedì, 01 marzo 2016

IL CASO DEL GIORNO

Acconti "cristallizzati" per le forniture a esportatori abituali

/ Emanuele GRECO

Il pagamento di acconti per forniture su cessioni all'esportazione rileva agli effetti dell'IVA (si veda "Acconti alla prova dell'effettiva esportazione" del 7 settembre 2015). Si ritiene che il ragionamento possa essere **esteso alle forniture** nei confronti di esportatori abituali, in regime di non imponibilità IVA ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72.

La disposizione di riferimento è l'art. 6 comma 4 del DPR 633/72, che regola il momento di effettuazione delle operazioni ai fini IVA nel caso in cui, anteriormente alla **consegna del bene**, "sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo".

In base a tale norma, se interviene il pagamento di un acconto, una cessione di beni "si considera effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento".

Di conseguenza, è in tale momento che devono essere verificati i presupposti impositivi, tra i quali evidentemente anche la sussistenza del regime di non imponibilità.

La questione del [...]

PAGINA 2

FISCO

Ravvedimento meno caro per la competenza fiscale

Lo stesso dicasi per i lavoratori autonomi, dove è violato il principio di cassa: spetta sempre la riduzione del terzo

/ Alfio CISSELLO

In un recente intervento su *Eutekne.info* abbiamo spiegato le ragioni per cui, a nostro avviso, a seguito del DLgs. 158/2015 se l'evasione non supera la soglia dei 30.000 euro, spetta, a prescindere dalla verifica circa la sussistenza del limite del 3% tra dichiarato ed accertato, la **riduzione di un terzo** per la dichiarazione infedele (si veda "Nella dichiarazione infedele riduzione di un terzo senza limite del 3%" del 23 febbraio 2016). Quindi, la sanzione che, ordinariamente, è dal 90% al 180% dell'imposta, diventa dal 60% al 120%.

Trattasi di una riduzione che, se si accoglie la tesi esposta, la quale, lo si ripete, non considera applicabile il limite del 3%, è destinata ad operare in sede di ravvedimento.

Di contro, qualora si optasse per l'interpretazione opposta (che quasi certamente sarà spalleggiata dagli uffici finanziari), e, quindi, si ritenesse che i due limiti (del 3% tra dichiarato ed accertato e dei 30.000

euro di evasione) debbano sussistere **congiuntamente**, il ravvedimento potrebbe essere messo in discussione: il richiamo al *quantum* accertato, infatti, è incompatibile con un istituto, quale il ravvedimento, che promana dal contribuente.

La riduzione del terzo, però, opera altresì negli errori sulla competenza, salvo il caso delle condotte fraudolente, ove, in ogni caso, rimane la sanzione ordinaria dal 90% al 180% dell'imposta aumentata della metà.

Per effetto del nuovo art. 1 del DLgs. 471/97, la sanzione è ridotta di un terzo quando l'infedeltà deriva dall'errata imputazione a periodo, "purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente". In merito ai **componenti negativi** di reddito, non ci sono invece limitazioni.

Se, poi, la violazione della competenza fiscale non ha comportato danno per l'Erario, opera la [...]

PAGINA 3

IN EVIDENZA

Per i trasferimenti di sede rileva la legislazione dello Stato estero

Rivisti i coefficienti per il valore dei fabbricati "D" delle imprese ai fini IMU e TASI

Natura del rapporto tra amministratori e società di capitali alle Sezioni Unite

ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 9

FISCO

Imposte d'atto fisse per le vendite giudiziarie di immobili

/ Anita MAURO

Il "decreto salva banche" (DL 14 febbraio 2016 n. 18, da convertire entro il 15 aprile), ha introdotto un'importante **agevolazione** fiscale per le vendite di immobili all'asta [...]

PAGINA 5

Acconti “cristallizzati” per le forniture a esportatori abituali

Il regime di non imponibilità IVA permane limitatamente alla quota di corrispettivo pagato

/ Emanuele GRECO

Il pagamento di acconti per forniture su cessioni all'esportazione rileva agli effetti dell'IVA (si veda [“Acconti alla prova dell'effettiva esportazione”](#) del 7 settembre 2015). Si ritiene che il ragionamento possa essere **esteso alle forniture** nei confronti di esportatori abituali, in regime di non imponibilità IVA ai sensi dell'[art. 8](#) comma 1 lett. c) del DPR 633/72.

La disposizione di riferimento è l'[art. 6](#) comma 4 del DPR 633/72, che regola il momento di effettuazione delle operazioni ai fini IVA nel caso in cui, anteriormente alla **consegna del bene**, “sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo”.

In base a tale norma, se interviene il pagamento di un acconto, una cessione di beni “si considera effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento”.

Di conseguenza, è in tale momento che devono essere verificati i presupposti impositivi, tra i quali evidentemente anche la sussistenza del regime di non imponibilità.

La questione del pagamento di un acconto, con riferimento ad una **cessione all'esportazione** è stata affrontata, di recente, dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. [10606/2015](#).

Preliminarmente, la Corte si è espressa sulla *ratio* dell'[art. 6](#) comma 4 del DPR 633/72, affermando che, nell'ipotesi di pagamento anticipato del corrispettivo, “il contenuto economico dell'operazione si considera già – in tutto o in parte – realizzato, dando vita al presupposto fiscalmente sufficiente per la sua imponibilità, sia pure limitatamente all'importo pagato”.

Quindi, per poter affermare la legittimità del **regime di non imponibilità IVA** applicato sull'acconto, secondo i giudici, è necessario che tutti gli elementi qualificanti l'operazione (nella specie, la futura cessione all'esportazione), siano già noti alle parti “e, in particolare, che, nel momento del versamento dell'acconto, i beni siano specificamente individuati” (Corte di Giustizia Ue, 21 febbraio 2006, causa [C-419/02](#), *Bupa Hospitals*).

Così avveniva nel caso oggetto della sentenza di Cassazione n. 10606/2015, posto che il versamento della somma a titolo di acconto concerneva un contratto di cessione di un macchinario industriale ben individuato.

Necessario per applicare il regime IVA di non imponibilità è, dunque, che il bene sia **successivamente spedito** o trasportato al di fuori dal territorio dell'Unione

europea (o, quanto meno, che ne sia provata, a livello documentale, la sua destinazione all'uscita dal territorio dell'Unione).

Con un piccolo passaggio logico, possono estendersi le conclusioni della Corte di Cassazione al più specifico caso delle forniture nei confronti di esportatori abituali.

Nell'ipotesi di acconti relativi a cessioni all'esportazione è da ritenersi corretta l'applicazione all'acconto del regime di **non imponibilità IVA**, laddove sia stata provata, già al momento di effettuazione dell'operazione (pagamento parziale del corrispettivo), l'intenzione dei contraenti di voler eseguire una cessione all'esportazione.

Tanto vale, a maggior ragione, in presenza di una dichiarazione di intento già emessa dal cessionario dell'operazione.

A seguito della riforma della disciplina delle lettere di intento di cui al DLgs. [175/2014](#), peraltro, sembra doversi escludere la facoltà, per il fornitore, di sindacare il contenuto della dichiarazione di intento ricevuta, dovendosi limitare il suo onere (fatta salva l'ipotesi di frode del cessionario) alla **corretta ricezione** della dichiarazione stessa (si veda [“La dichiarazione d'intento «limitata» i fornitori di esportatori abituali”](#) del 7 agosto 2015).

Le stesse modalità operative di trasmissione delle **lettere di intento** *post* DLgs. 175/2014, se accompagnate da effettivi controlli dell'Agenzia delle Entrate sui Modelli DI ricevuti, “metterebbero al sicuro” il cedente circa il possesso delle condizioni per non applicare l'IVA sulla fornitura.

Al fine del regime di non imponibilità per le forniture ad esportatori abituali (ancorché con riferimento al solo acconto pagato), nemmeno rileva la **reale destinazione** “all'esportazione” del bene ceduto, trattandosi di un regime basato sul solo requisito “soggettivo” (status di “esportatore abituale”) del cessionario e non sul criterio di correlazione tra acquisti e vendite effettuati (si veda [“A rischio frode le operazioni nei confronti dell'esportatore abituale”](#) del 25 agosto 2014).

Ne discende, anche qualora tra acconto e saldo sia revocata la dichiarazione di intento, che il regime IVA di non imponibilità non possa essere revisionato successivamente (addebitando dunque l'imposta in rivalsa), essendosi in qualche misura “cristallizzato” al momento in cui l'acconto è stato corrisposto.

Ravvedimento meno caro per la competenza fiscale

Lo stesso dicasi per i lavoratori autonomi, dove è violato il principio di cassa: spetta sempre la riduzione del terzo

/ Alfio CISSELLO

In un recente intervento su *Eutekne.info* abbiamo esplicitato le ragioni per cui, a nostro avviso, a seguito del DLgs. 158/2015 se l'evasione non supera la soglia dei 30.000 euro, spetta, a prescindere dalla verifica circa la sussistenza del limite del 3% tra dichiarato ed accertato, la **riduzione di un terzo** per la dichiarazione infedele (si veda "[Nella dichiarazione infedele riduzione di un terzo senza limite del 3%](#)" del 23 febbraio 2016). Quindi, la sanzione che, ordinariamente, è dal 90% al 180% dell'imposta, diventa dal 60% al 120%.

Trattasi di una riduzione che, se si accoglie la tesi esposta, la quale, lo si ripete, non considera applicabile il limite del 3%, è destinata ad operare in sede di ravvedimento.

Di contro, qualora si optasse per l'interpretazione opposta (che quasi certamente sarà spalleggiata dagli uffici finanziari), e, quindi, si ritenesse che i due limiti (del 3% tra dichiarato ed accertato e dei 30.000 euro di evasione) debbano sussistere **congiuntamente**, il ravvedimento potrebbe essere messo in discussione: il richiamo al *quantum* accertato, infatti, è incompatibile con un istituto, quale il ravvedimento, che promana dal contribuente.

La riduzione del terzo, però, opera altresì negli errori sulla competenza, salvo il caso delle condotte fraudolente, ove, in ogni caso, rimane la sanzione ordinaria dal 90% al 180% dell'imposta aumentata della metà.

Per effetto del nuovo art. 1 del DLgs. 471/97, la sanzione è ridotta di un terzo quando l'infedeltà deriva dall'errata imputazione a periodo, "purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente". In merito ai **componenti negativi** di reddito, non ci sono invece limita-

zioni.

Se, poi, la violazione della competenza fiscale non ha comportato danno per l'Erario, opera la sanzione fissa di 250 euro.

A nostro avviso, nello specifico caso dell'errata imputazione a periodo delle componenti reddituali (quando si sbaglia la competenza o la cassa, siccome il discorso vale pure per chi possiede reddito di lavoro autonomo), la riduzione del terzo è ancorata a fattori obiettivi, che non postulano **nessuna valutazione discrezionale**, valutazione che, se fosse sussistente, sarebbe di prerogativa dell'ente impositore.

Sanzione di 250 euro senza danno erariale

Da ciò consegue che la riduzione del terzo dovrebbe operare in sede di ravvedimento operoso.

Il contribuente, nel momento in cui appura che, altresì in passato (ricordiamoci che le novità, in ragione del *favor rei*, operano per le violazioni commesse prima del 2016), l'errore non ha causato danno all'Erario, applica non la sanzione proporzionale ma quella fissa di 250 euro. Il caso evidente emerge per i soggetti IRES, dove l'aliquota non è soggetta a **nessuno scaglione reddituale**, a differenza dell'IRPEF.

Per i componenti positivi di reddito, il beneficio compete "purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente": pertanto, è necessario che, se il ravvedimento avviene a controllo iniziato, essi siano stati già dichiarati, ancorché **erroneamente**, nell'anno stesso della verifica o in uno precedente.

Per i trasferimenti di sede rileva la legislazione dello Stato estero

Uno Studio del Notariato evidenzia che, nella maggior parte dei casi, è necessario adeguare gli statuti alla legge dello Stato di destinazione

/ Gianluca ODETTO

Con lo Studio n. [283-2015/I](#) del 13 gennaio 2016, il Consiglio nazionale del Notariato ha fatto il punto sulla disciplina del **trasferimento della sede** di società all'estero o in Italia. Il documento analizza l'operazione sotto i profili societari e pubblicitari, la cui disciplina, al contrario di quella fiscale oggi ben definita dagli [artt. 166 e 166-bis](#) del TUIR, presenta tuttora lacune e zone d'ombra che impongono un più frequente ricorso alla prassi.

Il punto di partenza dell'analisi è rappresentato dal **richiamo alla norma interna** che regola la materia (l'[art. 25](#) della L. 218/95 di riforma del diritto internazionale privato), secondo cui, in estrema sintesi:

- le società sono regolate dalla legge dello Stato dove è stato perfezionato il procedimento di costituzione;
- se in Italia si trovano l'oggetto principale o la sede dell'amministrazione, si applica la legge italiana;
- i trasferimenti in un altro Stato hanno efficacia solo se posti in essere conformemente alle leggi sia italiana, sia dello Stato di destinazione.

Esistono, in sostanza, **tre casistiche**:

- se lo Stato di destinazione non consente l'ingresso di società straniere in regime di continuità giuridica, la società italiana deve sciogliersi e costituirsi *ex novo* nello Stato estero;
- se lo Stato di destinazione consente l'ingresso di società straniere in continuità giuridica, ma impone loro di adeguarsi alla propria legge nazionale, il trasferimento è efficace, alla condizione che sia adottato un tipo sociale conforme all'ordinamento di destinazione (l'esempio posto è quello della srl italiana che adotta la veste di LLC britannica);
- se, infine, lo Stato di destinazione accoglie le società straniere in regime di continuità giuridica senza vincolo alcuno, le società possono mantenere *in toto* la disciplina dello Stato di costituzione.

La concreta realizzabilità dell'operazione è, quindi, **subordinata all'analisi dell'ordinamento** dello Stato di destinazione.

Per ciò che concerne i trasferimenti che avvengono all'interno dell'Unione europea, è necessario tenere conto dei principi comunitari in materia di diritto di stabilimento, espressamente estesi dal Trattato di funzionamento dell'Unione alle persone giuridiche. Sebbene i precedenti giurisprudenziali non siano molti, le sentenze che hanno esaminato la materia, ed in particolare la sentenza del 16 dicembre 2008 n. [C-210/06](#) (*Cartesio*) e la sentenza del 12 luglio 2012 n. [C-378/10](#)

(*Vale*), hanno di fatto stabilito che, tra le tre ipotesi alternative sopra sintetizzate, la seconda e la terza risultano compatibili con la libertà di stabilimento, mentre la prima (ovvero, lo scioglimento nello Stato di provenienza con contestuale ricostituzione all'estero) è in contrasto con la suddetta libertà.

In questo contesto, la normativa italiana risulta **conforme al dettato comunitario**, in quanto se lo Stato estero consente il trasferimento della società in continuità giuridica, l'Italia accoglie la società stessa imponendole solo di adeguarsi alla legge italiana (art. 25 comma 2 della L. 218/95); altri ordinamenti, invece, come quello tedesco, presentano punti notevolmente più critici, anche se la tendenza è quella di adeguarsi sempre di più ai principi comunitari.

Preventivo scioglimento contrario al diritto europeo

Lo Studio n. 283-2015/I passa poi in rassegna gli **adempimenti necessari** per i trasferimenti in entrata e in uscita. Per quanto riguarda i primi, la delibera di trasferimento è adottata secondo le regole dello Stato di provenienza; è però necessario che lo statuto, da iscrivere presso il Registro delle imprese italiano, sia conforme alle norme italiane e preveda l'adozione di uno dei tipi sociali previsti dall'ordinamento domestico (ad esempio, la LLC inglese adotterà la forma di srl). La delibera deve rivestire la forma autentica ai sensi dell'[art. 11](#) del DPR 581/95 e deve essere depositata presso un notaio; essa deve essere preventivamente tradotta e munita, se necessario, di legalizzazione o di Apostille.

Se la società proviene da uno Stato che impone regole a tutela dell'integrità del capitale sociale (fatto non scontato anche nei rapporti intracomunitari) non sarà necessario richiedere una **perizia di stima**; diversamente, la perizia dovrà essere effettuata. Non sfugge, peraltro (anche se la materia non è trattata dal Consiglio nazionale del Notariato) che la perizia potrebbe comunque risultare utile per definire correttamente il valore normale dei singoli beni, che rappresenta di regola il valore "di ingresso" ai fini fiscali ai sensi dell'[art. 166-bis](#) del TUIR.

Per quanto riguarda invece i **trasferimenti in uscita**, la procedura prevede, in sintesi, una modifica dell'atto costitutivo e, solo dopo che la società viene iscritta nel Registro delle società dello Stato di destinazione (fatto che conferisce efficacia a tutta l'operazione), la richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese italiano.

Imposte d'atto fisse per le vendite giudiziarie di immobili

L'agevolazione trova applicazione a condizione che l'immobile venga rivenduto entro due anni

/ Anita MAURO

Il "decreto salva banche" (DL 14 febbraio 2016 n. 18, da convertire entro il 15 aprile), ha introdotto un'importante **agevolazione** fiscale per le vendite di immobili all'asta giudiziaria.

La nuova norma ([art. 16](#) del DL 18/2016) prevede, infatti, che le imposte di registro, ipotecaria e catastale trovino applicazione in misura **fissa** (200 euro ciascuna) agli atti di trasferimento della proprietà o di diritti reali immobiliari emessi nell'ambito di vendite giudiziarie, a condizione che l'immobile sia rivenduto entro due anni.

Il **risparmio fiscale** che deriva dall'agevolazione può risultare consistente, se si tiene conto del fatto che, ad esempio, le vendite di fabbricati fuori campo IVA, in assenza di agevolazioni, scontano l'imposta di registro del 9% (con il minimo di 1.000 euro) e le imposte ipotecaria e catastale di 100 euro totali.

D'altra parte, un risparmio, seppur inferiore, esiste anche per le vendite soggette ad **IVA**, che, se aventi ad oggetto fabbricati strumentali, sconterebbero le imposte ipotecaria e catastale nella misura del 3% e 1% e, invece, sulla base della nuova disciplina agevolativa, possono applicare le imposte ipotecaria e catastale nella misura complessiva di 400 euro (l'imposta di registro, in tali casi, è comunque dovuta nella misura fissa di 200 euro).

La novità è già operativa, essendo applicabile agli atti posti in essere dalla data di entrata in vigore del decreto legge, ovvero dal **16 febbraio**, ma non durerà "per sempre", atteso che la norma ne prevede l'applicazione solo agli atti emessi fino al **31 dicembre 2016**.

Nello specifico, l'agevolazione compete per atti e provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili (uso, usufrutto, abitazione, superficie, enfiteusi, servitù) emessi nell'ambito di:

- una procedura giudiziaria di **espropriazione forzata** immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV c.p.c. (che disciplina, per l'appunto, l'esecuzione forzata immobiliare);
- una procedura di vendita di cui all'[art. 107](#) del RD 267/42 (L. fall.), ovvero una vendita immobiliare fallimentare.

Agevolazione per gli atti emessi fino al 31 dicembre 2016

L'agevolazione si applica a una specifica e unica condizione: che l'acquirente si impegni, dichiarandolo in atto, a **rivendere** l'immobile acquistato all'asta entro due anni.

Ove la condizione del "ritrasferimento" non venga soddisfatta e, quindi, l'acquirente dell'immobile all'asta non lo rivenda entro **due anni**, le imposte di registro, ipotecaria e catastale "tornano" dovute nella misura ordinaria ed è dovuta una sanzione del 30%, oltre agli interessi di mora.

La norma precisa che, in caso di **decadenza**, i termini (di tre anni) per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'Amministrazione finanziaria decorrono dalla scadenza del biennio per il ritrasferimento.

In questo modo, il legislatore evita tanti dei dubbi che, invece, sussistono in altri campi (come, ad esempio, quello della decadenza dall'agevolazione prima casa), sulla decorrenza dei termini per l'accertamento.

La tabella sottostante confronta le imposte d'atto applicabili in via ordinaria agli acquisti di immobili all'asta e le imposte applicabili in presenza delle condizioni agevolative su indicate, evidenziando il **risparmio** di imposta che ne può scaturire.

Tipo di atto		Acquisto di immobili all'asta senza agevolazioni	Acquisto di immobili all'asta giudiziaria con agevolazione di cui all'art. 16 del DL 18/2016
Immobile abitativo	Atto imponibile IVA	Registro: 200 euro Ipotecaria: 200 euro Catastale: 200 euro	Registro: 200 euro Ipotecaria: 200 euro Catastale: 200 euro
	Atto esente IVA	Registro: 9% o 2% (se prima casa) Ipotecaria: 50 euro Catastale: 50 euro	Registro: 200 euro Ipotecaria: 200 euro Catastale: 200 euro
	Atto fuori campo IVA	Registro: 9% o 2% (se prima casa) Ipotecaria: 50 euro Catastale: 50 euro	Registro: 200 euro Ipotecaria: 200 euro Catastale: 200 euro
Immobile strumentale	Atto imponibile IVA	Registro: 200 euro Ipotecaria: 3% Catastale: 1%	Registro: 200 euro Ipotecaria: 200 euro Catastale: 200 euro
	Atto esente IVA	Registro: 200 euro Ipotecaria: 3% Catastale: 1%	Registro: 200 euro Ipotecaria: 200 euro Catastale: 200 euro
	Atto fuori campo IVA	Registro: 9% Ipotecaria: 50 euro Catastale: 50 euro	Registro: 200 euro Ipotecaria: 200 euro Catastale: 200 euro

Rivisti i coefficienti per il valore dei fabbricati "D" delle imprese ai fini IMU e TASI

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato ieri il relativo DM di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

/ Arianna ZENI

Con un decreto del 29 febbraio 2016 reso noto ieri, in attesa della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Economia ha aggiornato, tenendo conto dei dati ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone, i **coefficienti** per la determinazione dell'**IMU** per l'anno **2016** relativa ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale **D** (capannoni, centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, centri commerciali), non iscritti in Catasto o comunque privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

Il provvedimento ministeriale che è stato approvato, quindi, consente di determinare il valore di detti fabbricati così come previsto dall'[art. 5](#) comma 3 del DLgs. n. 504/1992, applicabile all'IMU per espressa disposizione del comma 3 dell'[art. 13](#) del DL n. 201/2011 (conv. L. n. [214/2011](#)).

Tali coefficienti si applicano anche per la **TASI** dovuta per l'anno 2016, dato che il comma 675 dell'[art. 1](#) della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito che la base imponibile è la stessa prevista per l'IMU.

Pertanto, in attuazione dell'[art. 5](#) comma 3 del citato DLgs. n. 504/92, il DM in questione approva i coefficienti da utilizzare per il calcolo dell'IMU e della TASI, dovuti per l'anno 2016, sui fabbricati in possesso dei seguenti requisiti:

- classificabili nel gruppo catastale "D";
- non iscritti in Catasto con attribuzione di rendita;
- **interamente posseduti** da imprese;
- distintamente contabilizzati.

Per detti fabbricati, inoltre, la base imponibile è determinata:

- applicando al **valore contabile** gli appositi coefficienti (che sono aggiornati annualmente con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze);
- fino all'anno nel quale i fabbricati stessi sono iscritti in Catasto con attribuzione di rendita.

Approvato il coefficiente per l'anno 2016

Nello specifico, per tali immobili la base imponibile è determinata alla data di inizio di ciascun anno solare oppure, se successiva, alla data di acquisizione, applicando per ogni anno di formazione dei costi i seguenti coefficienti di aggiornamento:

per l'anno **2016 = 1,01**; per l'anno 2015 = 1,01; per l'anno 2014 = 1,01; per l'anno 2013 = 1,02; per l'anno 2012 = 1,04; per l'anno 2011 = 1,07; per l'anno 2010 = 1,09; per l'anno 2009 = 1,10; per l'anno 2008 = 1,14; per l'anno 2007 = 1,18; per l'anno 2006 = 1,22; per l'anno 2005 = 1,25; per l'anno 2004 = 1,32; per l'anno 2003 = 1,37; per l'anno 2002 = 1,42; per l'anno 2001 = 1,45; per l'anno 2000 = 1,50; per l'anno 1999 = 1,52; per l'anno 1998 = 1,54; per l'anno 1997 = 1,58; per l'anno 1996 = 1,63; per l'anno 1995 = 1,68; per l'anno 1994 = 1,73; per l'anno 1993 = 1,77; per l'anno 1992 = 1,79; per l'anno 1991 = 1,82; per l'anno 1990 = 1,91; per l'anno 1989 = 1,99; per l'anno 1988 = 2,08; per l'anno 1987 = 2,25; per l'anno 1986 = 2,43; per l'anno 1985 = 2,60; per l'anno 1984 = 2,77; per l'anno 1983 = 2,95; per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,12.

Natura del rapporto tra amministratori e società di capitali alle Sezioni Unite

La decisione avrà conseguenze sui limiti alla pignorabilità dei compensi

/ Maurizio MEOLI

Saranno probabilmente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione a chiarire in via definitiva la **natura del rapporto** che lega le società di capitali ai propri amministratori. I giudici della terza sezione civile, infatti, con ordinanza n. [3738/2016](#), hanno rimesso al Primo Presidente la valutazione dell'opportunità di assegnare la trattazione del ricorso al massimo consesso di legittimità, in ragione dell'importanza della questione. Recentemente, la Cassazione, nella sentenza n. [2759/2016](#), ha precisato che, **indipendentemente** dalla qualifica dei rapporti che intercorrono tra gli amministratori e la società (come assimilabili a quelli di lavoro o di prestazione professionale ovvero come rapporti societari *tout court*), gli stessi, seppure attinenti al profilo "interno" dell'attività gestoria e ai diritti che ne derivano agli amministratori (come, in particolare, quello al pagamento dei relativi compensi), danno luogo a controversie che possono essere decise dagli **arbitri** se tale possibilità è prevista dagli statuti societari (si veda "[Le liti sui compensi agli amministratori possono essere decise dagli arbitri](#)" del 12 febbraio).

La natura di tale rapporto, tuttavia, rileva con riguardo ad altri fini. Si pensi, in particolare, alla questione relativa ai limiti alla **pignorabilità** dei **compensi** ex [art. 545](#) c.p.c. quale conseguenza dell'eventuale qualifica degli stessi come derivanti da rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato ex [art. 409](#) n. 3 c.p.c. (cfr. Cass. n. [685/2012](#)).

L'art. 545 c.p.c., osserva innanzitutto la Suprema Corte, **non** presenta natura **eccezionale**. È, infatti, evidente come esso deroghi al principio della generale illimitata responsabilità patrimoniale previsto dall'[art. 2740](#) c.c. È altrettanto vero, però, che la nozione stessa di stipendio va adeguatamente riferita a tutte le prestazioni connotate da analoga corrispettività con la prestazione di attività lavorative considerate degne di eguale tutela processuale in ragione di una tendenziale preponderanza di forza contrattuale di una delle parti sull'altra e della destinazione del corrispettivo – di norma – al soddisfacimento delle **primarie esigenze** di vita del lavoratore, come appunto avviene per i casi contenuti nell'art. 409 n. 3 c.p.c.

Pertanto, la *ratio* dell'impignorabilità in esame stava, almeno in origine, nell'imprescindibile esigenza di non pregiudicare la soddisfazione dei più elementari bisogni della vita del debitore e delle altre persone poste a suo carico; ricollegata alla corrispondenza dello sti-

pendio e del salario, quale remunerazione del lavoro subordinato, alla principale fonte di reddito e quindi di sostentamento del soggetto che mette a disposizione della controparte, con caratteri di continuità e stabilità, la propria energia lavorativa quale **sostanziale**, unica o preponderante, risorsa per conseguire i mezzi di un'esistenza libera e dignitosa.

Ciò rende decisivo – derivando dalla decisione l'estensione o meno dei limiti di pignorabilità – stabilire se gli emolumenti o compensi o remunerazioni degli amministratori di società di capitali vadano ricondotti al corrispettivo di un rapporto di parasubordinazione, ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c., ovvero di altro tipo di rapporto, quale un contratto di lavoro autonomo o di opera professionale, ontologicamente differente rispetto non solo alla subordinazione, ma anche alla parasubordinazione.

E sul tema esiste un conflitto in seno alla giurisprudenza di legittimità. A favore della qualificazione in termini di **parasubordinazione** depone, innanzitutto, l'affermazione (riconducibile già a Cass. SS.UU. n. [10680/1994](#)) del carattere continuativo, coordinato e prevalentemente personale della prestazione dell'amministratore; soluzione successivamente confermata, tra le altre, dalle sentenze nn. [4261/2009](#), [16494/2013](#) e [4769/2014](#) (che, peraltro, ha precisato come non sia privilegiato ai sensi dell'[art. 2751-bis](#) n. 2 c.c. il credito dell'amministratore per i compensi o emolumenti).

A sostegno dell'opposta soluzione – che esclude ogni vincolo di subordinazione o parasubordinazione – vi è, invece, l'affermazione della natura di **contratto autonomo** (tra le altre, Cass. nn. [2861/2002](#), [7961/2009](#) e [19714/2012](#)), ovvero della possibilità di un diverso atteggiarsi del singolo rapporto in concreto, a seconda dell'esclusività o meno del potere di gestione dell'amministratore (Cass. n. [11448/2014](#)), ovvero, ancora, la più recente affermazione della natura di rapporto "**di società**", diverso e distinto da un rapporto di prestazione d'opera, intellettuale o meno (cfr. Cass. nn. [22046/2014](#) e [14369/2015](#)).

Al riguardo, l'ordinanza in commento osserva come non sia possibile escludere che la qualificazione del rapporto tra società di capitali e suo amministratore, per le conseguenze quanto all'estensione dei limiti di pignorabilità degli emolumenti o compensi già previsti per le ipotesi di stipendi di lavoratori subordinati, integri una questione di particolare **importanza** sulla quale è opportuno valutare un intervento delle Sezioni Unite.

Riscatto di laurea e congedo parentale cumulabili anche per periodi ante 2016

La facoltà vale per le domande dal 2016, ma quelle antecedenti ancora pendenti saranno definite come se presentate il 1° gennaio

/ Luca MAMONE

Con la circ. n. 44 di ieri l'INPS ha fornito alcune indicazioni in merito all'abrogazione del regime di alternatività e incumulabilità tra la **facoltà** di riscatto del corso legale di laurea e quella di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro.

Sul punto, si ricorda che l'art. 1, comma 298 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha abrogato il comma 2 dell'art. 14 del DLgs. 503/92, con il quale era previsto che la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati fuori dal rapporto di lavoro, attualmente disciplinata dall'art. 35, comma 5 del DLgs. 151/2001, non potesse essere cumulabile con il riscatto del periodo di **corso legale di laurea**. In altri termini, l'esercizio di una facoltà di riscatto **precludeva** l'altra a prescindere, peraltro, da entità ed eventuali sovrapposizioni dei periodi riscattati.

Ora, invece, la facoltà di cumulo è quindi **esercitabile** dai soggetti interessati. Come viene fatto osservare dall'INPS nella circ. n. 44/2016, la cumulabilità delle facoltà opera anche con riferimento a periodi antecedenti al 1° gennaio 2016, nel senso che le istanze di riscatto presentate a decorrere da quest'anno, potranno avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro antecedenti a tale data.

Viceversa, il regime di incumulabilità e alternatività continua ad essere vigente per le istanze di riscatto presentate **prima del 2016**, in quanto ricadenti sotto le regole vigenti all'epoca. Tuttavia, l'INPS precisa che in relazione al generale principio di efficienza e di non aggravio del procedimento amministrativo, le domande presentate prima del 2016 e ancora pendenti, dovranno essere definite d'ufficio dalle competenti strutture territoriali come se presentate alla data del 1° gennaio 2016, con onere calcolato alla predetta data.

Con la circ. n. 45, sempre di ieri, l'INPS interviene sempre con riferimento ad alcune misure contenute nella legge di stabilità 2016, e di interesse per determinate categorie di lavoratori, come coloro che sono stati esposti all'amianto, le lavoratrici interessate dalla c.d. **"opzione donna"**, nonché coloro di età inferiore a 62 anni, soggetti alla riduzione percentuale della pensione anticipata.

Con riferimento ai primi, si ricorda che l'art. 1, comma 279 dalla legge di stabilità 2016 ha prorogato al prossimo 31 dicembre il termine per la presentazione all'INPS delle **domande** di riconoscimento del benefi-

cio previdenziale per i lavoratori che hanno ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a 10 anni e in quantità superiore ai limiti di legge.

Pertanto, precisa l'INPS, è da intendersi superato il precedente termine fissato al 30 giugno dello scorso anno. Invece, con riferimento alla citata **"opzione donna"**, l'Istituto previdenziale ricorda che l'art. 1, comma 9 della L. 243/2004 prevede che, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, le lavoratrici possano conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, ove in possesso di specifici requisiti anagrafici e contributivi, optando per la liquidazione del trattamento secondo il sistema contributivo.

Tale facoltà, si precisa, è stata estesa dal comma 281 dell'art. 1 della L. 208/2015 anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a **35 anni** (per le gestioni esclusive dell'AGO, 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un'età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico. Pertanto, precisa l'INPS, il 31 dicembre 2015 rappresenta il termine entro il quale devono essere soddisfatti i soli requisiti contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione di anzianità in regime sperimentale donna.

Infine, l'INPS rammenta che il comma 299 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 è intervenuto sulla norma – il comma 113 dell'art. 1 della L. 190/2014 – che ha escluso dalla **penalizzazione** dei trattamenti pensionistici anticipati prevista dalla dall'art. 24 del DL 201/2011 (riduzione dell'1% per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni e del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni) i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.

In particolare, nella circ. n. 45/2016 si evidenzia l'estensione di tale norma ai trattamenti pensionistici anticipati aventi decorrenza negli anni 2012, 2013 e 2014, al fine di **escludere** anche per essi le penalizzazioni in esame, esclusivamente con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016. Pertanto, chiarisce l'INPS, in ragione della decorrenza della norma, la **ricostituzione** pensionistica avverrà senza riconoscimento di interessi o arretrati per i ratei relativi a periodi precedenti alla data del 1° gennaio 2016.

Privilegio alle sanzioni tributarie da riformare

È necessario anche definire i titoli esecutivi necessari per l'insinuazione nello stato passivo del fallimento

/ Michele BANA

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato ieri il documento ["Le ulteriori proposte dei commercialisti in materia di «crisi d'impresa»"](#), relativo alle osservazioni presentate alla Commissione Rordorf dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (["Il contributo del CNDCEC alla riforma della crisi d'impresa. Profili tributari"](#)). Tale pubblicazione affronta la tematica dei privilegi, come quello generale sui beni mobili del debitore di cui all'art. 2752, comma 1, c.c. – applicabile, oltre che alle imposte, anche alle **sanzioni amministrative tributarie** (art. 23, comma 37 del DL 98/2011) – e quello mobiliare previsto dall'art. 2752, comma 3, c.c. esteso ai tributi locali, tra i quali rientra anche l'IMU (ex ICI), ovvero un tributo per propria natura immobiliare.

Sotto il primo profilo, i commercialisti ritengono che il titolo preferenziale per le sanzioni garantisca un ingiustificato trattamento di favore per l'Erario, in quanto la massa debitoria pare destinata quasi interamente al soddisfacimento delle imposte e delle relative sanzioni, ossia, non di rado, le due principali voci d'indebitamento, **a discapito** degli altri creditori. La decisione di conferire un privilegio alle sanzioni, inoltre, mal si concilia, secondo il CNDCEC, con i criteri del sistema sanzionatorio tributario, chiaramente ispirato al diritto punitivo penale ed ai principi di personalità e colpevolezza: il "peso" delle sanzioni – necessariamente riconducibile, per colpa o dolo, alla persona del debitore – finirebbe, così, per essere ingiustamente sostenuto, seppur indirettamente, dai comuni creditori.

Il secondo elemento di criticità evidenziato dai commercialisti riguarda la scelta del legislatore di accordare un titolo preferenziale sui beni mobiliari del debitore ad un **tributo di natura immobiliare** (art. 2752 ultimo comma c.c.), come l'IMU.

Alla luce di tali considerazioni, il CNDCEC ritiene opportuna la riformulazione della normativa, mediante alcuni specifici interventi, come l'abrogazione dell'art. 2752, comma 1, c.c., nella parte in cui ha esteso il privilegio mobiliare alle sanzioni tributarie. È, inoltre, proposta la previsione di un privilegio immobiliare, ai sensi dell'art. 2772 c.c., per il tributo immobiliare comunale (IMU e l'imposta che andrà a sostituirla), così come stabilito in passato per l'INVIM.

Sul punto, il CNDCEC osserva che l'attuale formulazione di tale disposizione non consente un'**interpretazione estensiva** tale da condurre al riconoscimento del privilegio immobiliare del credito IMU: è, pertanto, necessario modificare l'art. 2772 c.c. – l'IMU, oltre ad essere un tributo immobiliare, si configura anche come

un tributo diretto, mentre la norma fa riferimento ai "Crediti per tributi indiretti" – sostituendo alla cessata INVIM il nuovo tributo immobiliare, oppure riattivare l'abrogato art. 2773 c.c., per effetto del quale i crediti dei comuni e delle province per i tributi previsti dalla legge per la finanza locale – in tal caso, andrebbe semplicemente specificato "per il tributo locale immobiliare" – hanno privilegio sugli immobili ai quali i tributi stessi afferiscono.

Il CNDCEC ritiene, inoltre, necessario modificare la disciplina riguardante alcuni **specifici aspetti della fase esecutiva**, come l'iscrizione ipotecaria esattoriale e la razionalizzazione della disciplina dell'insinuazione al passivo da parte dell'agente della riscossione, accordandola ai nuovi strumenti impositivi – accertamento esecutivo – e al parziale superamento del ruolo. In particolare, il CNDCEC ritiene, contrariamente a quanto sostenuto dalla pronuncia della Cassazione n. 3232/2012, che – pur nella consapevolezza delle peculiarità, e di alcune diversità, che caratterizzano l'ipoteca esattoriale (art. 77 del DPR 602/1973), distinguendola da quelle ordinarie disciplinate dal codice civile – sia preferibile ritenere applicabile la disciplina dell'ipoteca legale, poiché quella esattoriale è inquadrabile tra le ipoteche legali amministrative, la cui costituzione è prevista dalla legge sulla base di un provvedimento amministrativo. Conseguentemente, l'ipoteca esattoriale, in quanto legale, non è assoggettabile all'azione revocatoria fallimentare prevista dall'art. 67, comma 1, n. 4), L. Fall., applicabile alle sole ipoteche volontarie e giudiziali.

Per quanto concerne, invece, la **disciplina dell'insinuazione al passivo** da parte dell'agente della riscossione (artt. 87 e ss. del DPR 602/1973), il CNDCEC considera necessario accorparla e coordinarla con i nuovi atti impositivi (accertamento esecutivo), non essendo ormai più procrastinabile il superamento dell'originaria formulazione delle disposizioni del DPR 602/1973, che ancora legano l'insinuazione al passivo del Concessionario alla sola trasmissione del ruolo da parte dell'ente impositore. Al fine di evitare oscillazioni giurisprudenziali tendenti a privilegiare le pretese del Fisco, consentendone un'anticipata ammissione al passivo (Cass. n. 4126/2012), in palese distonia con il dato normativo, il CNDCEC ritiene opportuno individuare, in modo tassativo, gli atti in relazione ai quali l'agente della riscossione – e non l'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle corrispondenti funzioni, ed evitando sovrapposizioni di competenze – possa insinuarsi al passivo.

Torna la deflazione in Europa

Reazione immediata sul fronte di rendimenti e tassi; attese nuove misure espansive alla riunione della Bce del 10 marzo

/ Stefano PIGNATELLI

La zona euro si ritrova inaspettatamente in deflazione nel mese di **febbraio**, un dato che intensifica le pressioni sulla Bce per nuovi interventi espansivi nel meeting di politica monetaria della prossima settimana (10 marzo).

Il preliminare sull'indice dei prezzi al consumo, fornito ieri da Eurostat, segna una **contrazione dello 0,2%** tendenziale, dopo il +0,3% di gennaio. Le attese erano per un indice invariato. Si tratta del primo dato col segno meno dallo scorso settembre.

Preoccupante anche l'**inflazione "core"**, che esclude l'andamento dei prezzi di cibo ed energia e che risulta in arretramento, più delle attese: +0,8% in febbraio da +1,0% del mese precedente, su stime per un +0,9%. I minimi assoluti per l'inflazione "core" sono del gennaio 2015 a 0,5%. La discesa dei prezzi al consumo è riconducibile soprattutto dall'andamento del settore energetico, i cui prezzi hanno fatto registrare un **-8%** nel mese di riferimento.

Con questi dati è probabile che l'inflazione tendenziale resti in negativo nei prossimi mesi (fino ad agosto compreso) per poi risalire faticosamente verso lo 0,5% per fine anno: il 2016 potrebbe chiudersi con un dato complessivo intorno allo **0%**.

L'inflazione **attesa a lungo termine**, quella che più interessa alla Bce, è ai **minimi storici**: per es. l'inflazione a cinque anni attesa tra cinque anni è 1,39% quando solo ad inizio anno era 1,7%.

L'inflazione europea a gennaio (ultimo dato definitivo) è risultata bassissima (0,3% tendenziale): con questo insieme di dati Draghi avrà vita facile nel convincere gli scettici, soprattutto i falchi tedeschi, a mettere in campo un nuovo significativo stimolo monetario.

La reazione sul fronte dei rendimenti e dei tassi è stata immediata, con il **Bund 10** che scende allo **0,10%** dallo 0,15%, solo 5 cent. sopra i minimi assoluti di aprile a 0,05%. Flessione su tutta la curva dei tassi **Irs**, con il decennale allo 0,5% che, come il Bund, è solo 5 cent. sopra i minimi storici, mentre tutte le altre scadenze più brevi rivedono al ribasso i recenti minimi assoluti.

Il calo di ieri si inserisce in una tendenza di fondo che dura da inizio anno (seguì tassi, costo del funding, spread su www.aritma.eu).

Si allunga l'ottica temporale dei tassi negativi. L'**Euribor 3 mesi (-0,20%)** è atteso tornare a zero solo a settembre del 2019. Nei prossimi 20 anni, i tassi forward pronosticano un picco dell'Euribor a 3 mesi all'1,50%. Il tasso Overnight swap a un mese, ovvero il "free risk" interbancario, è atteso scendere dal -0,29% odierno sino al -0,55% tra un anno. L'Euribor a **un mese** dovrebbe a sua volta scendere sino al **-0,50%** entro marzo 2017; il 3 mesi sino al -0,35%. Affinché questi scenari espressi nei tassi impliciti trovino attuazione è ovviamente necessario che Draghi allenti ancora la politica monetaria abbassando ulteriormente i tassi sui depositi delle banche presso la Bce, depositi oggi remunerati (ovvero costano) -0,30%.

L'**inflazione americana**, al contrario di quella del Vecchio continente, ha sorpreso positivamente (**1,4%** tend. gennaio) e potrebbe salire, secondo i nostri modelli, verso l'1,8%-2% in estate: inoltre la "core" di gennaio, cioè l'inflazione al netto della componente energetica seguita dalla Fed per prendere le sue decisioni di politica monetaria, ha sorpreso tutti salendo al **2,2%** tendenziale.

Negli Usa inflazione più alta del previsto a gennaio

Aveva quindi ragione Janet Yellen quando a dicembre, in occasione del rialzo dei tassi, affermò che la debole inflazione non rappresenta un problema.

Ipotizzando un rallentamento e non una brusca frenata dell'economia Usa e considerando quanto detto sull'inflazione riteniamo che la Fed possa proseguire sul sentiero dei **rialzi**, magari saltando l'appuntamento di marzo, ma operando già ad aprile o al più tardi a giugno. I dati di venerdì (seconda stima del PIL IV° trim. pari all'1% annualizzato contro attese di 0,4% e indice Michigan di fiducia dei consumatori) migliori delle attese corroborano questa ipotesi.

Nonostante ciò appare **poco probabile** attendersi nel breve una reazione verso l'alto dei tassi "core" (Bond Usa, Bund e Irs), anche se sui livelli di rendimento attuali appaiono ben sotto il loro "fair value", compressi dalle politiche monetarie super espansive e dal "flight to quality".

A Parma il convegno nazionale su come gestire l'impresa in crisi

All'evento, in programma il prossimo 11 marzo, prenderanno parte oltre 300 commercialisti provenienti da tutta Italia

/ Savino GALLO

Tornerà anche quest'anno l'oramai consueto appuntamento con il **convegno nazionale** di studi dedicato alla **crisi d'impresa**. L'evento, come sempre organizzato da ODCEC e Fondazione dei commercialisti di Parma, è infatti in programma per il prossimo 11 marzo, presso il Centro congressuale Paganini (via Toscana, 5) della città ducale.

Tema del convegno è **"Il risanamento aziendale**. Tra gestione della crisi d'impresa e gestione dell'impresa in crisi". A differenza di altre occasioni, quindi, questa volta ci si è voluti "concentrare sulla gestione dell'azienda in difficoltà, più che sulle singole fattispecie". Così Alberto **Guiotto**, commercialista in Parma e Presidente della Commissione "Crisi d'impresa" del CNDCEC, che modererà la sessione mattutina del convegno: "Ci domanderemo – aggiunge – quali debbano essere i comportamenti degli organi sociali in queste situazioni e come debbano configurarsi eventuali operazioni straordinarie".

Il tutto senza dimenticare le novità introdotte lo scorso anno con il DL n. 83/2015 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), in materia di procedure concorsuali. Una **"mini-riforma"** che Guiotto definisce "coraggiosa", seppur con **"luci e ombre"**. Sono stati introdotti degli istituti – spiega – destinati ad avere ampio utilizzo, come quello delle offerte concorrenti. Altri, invece, come l'istituto delle proposte concorrenti, finora hanno trovato scarso utilizzo nella pratica, probabilmente perché alcuni operatori sono ancora impreparati o forse perché i vincoli imposti dalle norme sono eccessivi".

"Da apprezzare", inoltre, l'introduzione dell'accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria (di cui all'art. 182-*septies* L. fall.), "istituto virtuoso, destinato a sbloccare molti processi di risanamento che si erano insabbiati a causa dell'inattività di taluni enti".

Nel corso del convegno si parlerà anche di quest'ultima novità, con un'apposita relazione a cura di Marco **Aiello**, Professore presso l'Università degli studi di Torino. L'evento si aprirà (ore 9) con i saluti istituzionali di Angelo **Anedda**, Presidente dell'ODCEC di Parma, Maria Rachele **Vigani** e Andrea **Foschi**, entrambi Con-

siglieri nazionali del CNDCEC.

A seguire, partirà la sessione mattutina dei lavori, durante la quale prenderanno la parola anche Niccolò **Abriani**, Antonio **Rossi** e Fabio **Buttigon**, docenti rispettivamente presso le Università degli studi di Firenze, Bologna e Padova.

Al centro delle loro relazioni, i comportamenti degli organi sociali all'approssimarsi della crisi, le *best practice* nella gestione dell'impresa in concordato preventivo e la valutazione degli *asset* aziendali.

Ancora prematuro, invece, parlare dei provvedimenti contenuti nel disegno di legge delega per la riforma del diritto fallimentare, approvato non più tardi di 20 giorni fa in Consiglio dei Ministri: "È troppo presto per giudicare – continua Guiotto – ma, anche in questo caso, sembrano esserci innovazioni coraggiose, come ad esempio le **procedure d'allerta**. In più, viene introdotta la disciplina del concordato di gruppo, che oggi manca del tutto. Credo, però, che l'innovazione che avrà maggior impatto in assoluto, non necessariamente positivo, è l'abolizione del **concordato liquidatorio**".

Il testo, infatti, sembra contemplare l'accesso al concordato solo per quelle soluzioni che prevedono la continuità aziendale.

Di conseguenza, tutte le soluzioni liquidatorie andrebbero ad essere assorbite nelle procedure di insolvenza. "Sono del parere – conclude Guiotto – che l'autonomia privata andasse mantenuta anche nell'ambito di una procedura concordataria che prevede la liquidazione dei beni, senza per forza dover confluire in un procedura di insolvenza".

Come detto, però, è ancora troppo presto per parlare della riforma che verrà. Meglio focalizzarsi sulla disciplina attuale, di cui si continuerà a discutere anche nella sessione pomeridiana dei lavori.

Dopo il *lunch break*, infatti, prenderanno la parola, tra gli altri, Paolo **Benazzo**, Professore presso l'Università degli studi di Pavia, Giovanni **La Croce**, commercialista in Milano, e Giovanni Battista **Nardecchia**, giudice delegato ai fallimenti nel tribunale di Monza. Oggetto delle loro relazioni l'esercizio dell'impresa in concordato, l'accordo di ristrutturazione dei debiti in continuità aziendale e la liquidazione dei beni.

Il decreto bilanci rende ancora più difficile il ruolo dei sindaci

Gentile Redazione,
il DLgs. 139/2015 (c.d. decreto bilanci), nel recepire nel nostro ordinamento le indicazioni della direttiva 2013/34/EU, dirette a superare la IV e VII direttiva in materia di bilancio, ha introdotto una modularità nell'informativa di bilancio parametrata alle dimensioni aziendali, secondo la logica **"Think Small First"** ampiamente commentata in questi mesi in dottrina.

La settimana scorsa, partecipando ad un convegno in materia ad Asiago (VI), tanti sono stati gli spunti che i relatori ci hanno dato. In particolare, parlando della nuova rappresentazione in bilancio degli **strumenti finanziari derivati**, è emersa la necessità di avvalersi di valutazioni specifiche redatte da esperti in materia oppure – con più prudenza – di valutazioni consegnate dagli istituti di credito.

In quest'ultimo caso, infatti, si renderà necessario precisare alle banche di supportare la valutazione con il ragionamento valutativo **propedeutico alla stima**. Ciò in quanto noi professionisti consulenti o sindaci delle aziende dovremo quantomeno dimostrare – in un'ottica preventiva – di aver preso visione del percorso logico valutativo fatto dagli stimatori reputandolo corretto. Non si dimentichi, fra l'altro, che i nuovi principi italiani di valutazione (PIV) – cui è opportuno uniformarsi – disciplinano anche le valutazioni per il bilancio e le valutazioni degli strumenti derivati.

Completando il ragionamento fatto dai relatori del

convegno, mi sono chiesto a questo punto se, al fine di "mettere al riparo" noi commercialisti (supportando le verifiche periodiche sindacali e la relazione al bilancio) e gli amministratori (con riferimento alla redazione delle relazioni semestrali, oltre che del bilancio annuale), non sia auspicabile una **valutazione periodica** degli **strumenti finanziari derivati**, perlomeno per le imprese che non ricadono nella categoria delle micro-imprese (cui non si applicano le nuove disposizioni sui derivati).

Pensiamo anche solo ad una società cliente in perdita che, a causa di una svalutazione dei derivati posseduti, potrebbe veder aumentare durante l'anno la propria perdita civilistica in maniera tale da far ricadere l'azienda nelle fattispecie previste dal codice civile a tutela dell'integrità del capitale sociale. Maggiori responsabilità, quindi, in capo ai consulenti e, **soprattutto**, ai sindaci.

In definitiva, il mestiere del sindaco, con questa ennesima innovazione (pur condivisibile per avvicinarci ai principi contabili internazionali), è diventato ancor **più pericoloso**, specie per i giovani professionisti che, ad inizio carriera, tanto hanno da perdere e – forse – poco da guadagnare. Attendiamo nel frattempo i nuovi OIC per poi trarre le nostre conclusioni.

Andrea Cecchetto

Presidente UGDCEC di Vicenza